Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 dicembre 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 22 DICEMBRE 1956:

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1956.

Approvazione dei modelli di scheda per la dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette per l'esercizio finanziario 1957-58.

(6286)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 14 dicembre, alle ore 12 a. m., il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il Signor Javier Lira Merino, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Cile, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Cile.

(6307)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 *aprile* 1956
registrato alla Corte dei conti il 19 *maggio* 1956
registro n. 23 *Aeronautica, foglio n.* 258

Sono conferite le seguenti dacorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« A VIVENTI »

BUTTAZZI Pietro, sergente maggiore pilota:

« Valoroso pilota da caccia, già precedentemente provato in lunghi e duri cicli operativi, dava prova in impari combattimenti aerei ed in snervanti scorte e audaci mitragliamenti al suolo di grande ardimento e cosciente coraggio. Dopo l'armistizio partecipava con entusiasmo e fede alla guerra di liberazione compiendo ardite azioni nei balcani in appoggio alle forze partigiane ».

Cielo dell'A.S., del Mediterraneo e dell'Albania, 9 ottobre 1942-4 gennaio 1945.

CRABBIA Antonio, sergente maggiore pilota:

« Esperto ed ardito pilota da caccia, già distintosi in precedenti cicli operativi, continuava nella sua intensa attività bellica a difesa del territorio nazionale. Durante l'attacco di una poderosa formazione di bombardieri scortati da numerosi caccia, sul proprio aeroporto, partiva su allarme e l'attaccava, assieme a due compagni. Nonostante la impari forza riusciva ad abbattere, in fiamme, un velivolo da caccia avversario ».

Cielo della Sardegna, 21 dicembre 1941-24 maggio 1943.

COCCHI Ettore, sergente armiere:

« Ardito specialista mitragliere di velivolo da trasporto svolgeva una intensa attività bellica dimostrando in ogni circostanza entusiasmo, spirito combattivo attaccamento al dovere. In un periodo di netta prevalenza delle forze avversarie si offriva volontario per effettuare una serie di missioni di trasporto carburanti. Durante lo svolgimento di una missione impegnava un impari combattimento con una massiccia formazione da caccia avversaria scomparendo col velivolo abbattuto in fiamme ».

Cielo della Tunisia e Canale della Sicilia, 10 aprile 1943.

PECILE Guido, sergente maggiore pilota:

« Valoroso ed esperto pilota da caccia partecipava dall'inizio delle ostilità a numerosissime azioni di guerra con slancio immutato. All'atto dell'armistizio fuggiva dall'isola di Rodi con mezzi di fortuna e dopo un periodo di cattività riusciva a raggiungere un reparto da caccia italiano, con il quale riprendeva la sua attività durante la guerra di liberazione ».

Cielo del Mediterraneo orientale e dei Balcani, 23 giugno 1944-25 aprile 1945.

SOFFRITTI Aroldo, sergente pilota:

« Partecipava a numerose azioni di guerra per la difesa dell'A.O.I. sostenendo 21 combattimenti aerei contro le preponderanti forze aeree avversarie, prendendo parte all'abbattimento o alla distruzione al suolo di numerosi aerei ».

Cielo dell'A.O.I., 1° agosto 1940-6 aprile 1941.

BAZZOTTI Luigi, sergente pilota

« Gregario di una pattuglia partita su allarme intercettava una formazione da caccia avversari. Conscio del pericolo che affrontava nonostante le forze nemiche quindici volte superiori le attaccava decisamente e dopo un combattimento manovrato che si protraeva durissimo fino a tarda ora riusciva ad abbattere un caccia nemico e mitragliarne efficacemente altri ».

Cielo della Tunisia, 3 marzo 1943.

KEIL Egidio, sergente pilota:

« Pilota da caccia abile e sicuro. Partecipava a rischiosissime azioni dimostrando sempre eccellenti doti di combattente. In un violento e duro combattimento contro preponderanti forze da caccia nemiche si lanciava nella battaglia aerea incurante del numero degli avversari riuscendo ad abbattere uno spitfire, probabilmente altri due ed a mitragliarne altri efficacemente ».

Cielo della Tunisia, 23 febbraio-10 giugno 1943.

(5571)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1386.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48°C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli olî e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli olî vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di olî e grassi vegetali concreti, nonchè la disciplina fiscale degli olî e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, con le seguenti modificazioni:

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« *I prodotti importati dall'estero, contenenti olî o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30° C sono soggetti a sovrimposta di confine nella misura di cui alla lettera a) del presente articolo sulla quantità di olî o grassi animali in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguibile presso i laboratori chimici delle Dogane* ».

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora invece gli acidi grassi di cui all'art. 1 vengano impiegati nell'uso di cui al precedente comma sotto vigilanza fiscale continuativa, nei casi in cui sia prevista, potrà prescindersi dalla preventiva denaturazione degli acidi stessi. In tal caso allo scarico della relativa imposta si farà luogo mediante verbale di impiego da redigersi dai funzionari preposti alla vigilanza ».

Il primo comma dell'art. 17 è sostituito con i seguenti:

« Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano olî di semi o olio d'oliva, nonchè nei relativi depositi, è vietato introdurre gli acidi grassi di cui al precedente art. 1.

E' consentita l'introduzione nelle raffinerie di olî di semi dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — COLOMBO — CORTESE — ZOLI — MORO — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1387.

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1956.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Ente Ligniti Valdarno » (E.L.V.), con sede in Castelnuovo dei Sabbioni.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1955, con il quale la Cooperativa di lavoro « Ente Ligniti Valdarno » (E.L.V.), con sede in Castelnuovo dei Sabbioni, fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Lauro Laurenti fu nominato commissario liquidatore;

Vista la nota 30 ottobre 1956, n. 2274, con la quale il Prefetto di Arezzo comunica che il predetto liquidatore ha rappresentato l'impossibilità di continuare in tale incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore in parola;

Decreta:

Il rag. Guglielmo Fracassi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Ente Ligniti Valdarno » (E.L.V.) con sede in Castelnuovo dei Sabbioni, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del dott. Lauro Laurenti, di cui, sono accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6262)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla località di Ladina a Tergu, in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1956, n. 4195, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla località di Ladina a Tergu;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1956, n. 2030:

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla località Ladina a Tergu, in provincia di Sassari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(6366)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 dicembre 1956

Proroga della gestione straordinaria del comune di Cingoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 settembre 1956, veniva sciolto il Consiglio comunale di Cingoli, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario al Comune il dott. Saturnino Della Rocca, funzionario di prefettura.

Col 19 dicembre 1956, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso di adozione alcuni importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, sarebbe ora sommamente pregiudizievole, per gli interessi della civica azienda, la cessazione della gestione commissariale.

Non appare, inoltre, opportuno far procedere alla elezione per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale.

Per tali considerazioni, si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 19 dicembre 1956, la gestione commissariale in atto presso il comune di Cingoli, al che si è provveduto con l'allegato decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, norme richiamate in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Macerata, addì 14 dicembre 1956

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 settembre 1956, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Cingoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Saturnino Della Rocca, funzionario di prefettura;

Considerato che col 19 dicembre 1956, verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cingoli, affidata al dott. Saturnino Della Rocca, funzionario di prefettura, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 19 dicembre 1956.

Macerata, addì 14 dicembre 1956

Il prefetto: FABIANI

(6356)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 dicembre 1956.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Civitanova Marche.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 settembre 1956, veniva sciolto il Consiglio comunale di Civitanova Marche, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario al Comune il vice prefetto dott. Celestino De Bonis.

Col 19 dicembre 1956, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso di adozione alcuni importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, sarebbe ora sommamente pregiudizievole, per gli interessi della civica azienda, la cessazione della gestione commissariale.

Non appare, inoltre, opportuno far procedere alla elezione per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale.

Per tali considerazioni, si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 19 dicembre 1956, la gestione commissariale in atto presso il comune di Civitanova Marche, al che si è provveduto con l'allegato decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, norme richiamate in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Macerata, addì 14 dicembre 1956

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 settembre 1956, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Civitanova Marche ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Celestino De Bonis;

Considerato che col 19 dicembre 1956, verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Civitanova Marche, affidata al vice prefetto dott. Celestino De Bonis con il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 19 dicembre 1956.

Macerata, addì 14 dicembre 1956

Il prefetto: FABIANI

(6357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del Consorzio di bonifica del bacino del Cervaro e Candelaro, in comune di Manfredonia (Foggia)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre successivo, al registro n. 26, foglio n. 23, il comprensorio del Consorzio di bonifica del bacino del Cervaro e Candelaro è stato ampliato mediante l'aggregazione di una zona marginale in sinistra delle strade « Pedegarganica » e « Fontanarosa » in comune di Manfredonia (Foggia).

(6297)

Costituzione del Consorzio di bonifica montana del Metuaro in provincia di Pesaro

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1955, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 136, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana del Metauro a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(6221)

Costituzione del Consorzio di bonifica montana del « Chienti » in provincia di Perugia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1955, registro n 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 124, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana del « Chienti » a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(6222)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1956, registro n. 6, foglio n. 231, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal rag. De Bernardi Raffaele avverso la nota n. 87924/88648 in data 10 dicembre 1954 del Ministero dell'industria e del commercio, che dichiarava infondato un suo esposto circa l'ordine di graduatoria stabilito dalla Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Varese per le promozioni al grado IX del ruolo camerale di gruppo *B*.

(6370)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 293

Corso dei cambi del 21 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,79	624,80	624,81	624,75	624,80	624,84	624,80	624,80	624,80
$ Can.	651 —	650,50	650,50	650 —	649,90	651,06	650,25	651,125	651,125	650,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,81	145,80	145,75	145,80	145,81	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,47	90,47	90,48	90,53	90,50	90,48	90,52	90,47	90,47	90,45
Kr. N.	87,97	87,97	88 —	88,04	87,95	87,96	88,01	87,95	87,95	87,95
Kr. Sv.	121,30	121,32	121,33	121,35	121,30	121,31	121,32	121,33	121,33	121,30
Fol.	164,68	164,70	164,68	164,72	164,70	164,67	164,70	164,68	164,68	165,65
Fr. B.	12,52	12,5175	12,5125	12,5125	12,50	12,51	12,52	12,52	12,52	12,515
Fr. Fr.	178,48	178,44	178,58	178,51	178,47	178,47	178,48	178,51	178,51	178,45
Fr. Sv. acc.	143,20	143,20	143,23	143,30	143,20	143,20	143,27	143,23	143,23	143,20
Lst.	1753 —	1753,25	1753,75	1753,75	1752,50	1752 —	1753,5625	1752,875	1752,87	1753,25
Dm. occ.	149,85	149,84	149,845	149,852	149,80	149,85	149,85	149,855	149,85	149,82

Media dei titoli del 21 dicembre 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,125
Id. 3,50 % 1902	58,40
Id. 5 % 1935	85,825
Redimibile 3,50 % 1934	80,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	95,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	70,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,45
Id. 5 % 1936	81,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	93,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	81,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	81,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	650,125
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,525
1 Corona norvegese	88,025
1 Corona svedese	121,335
1 Fiorino olandese	164,71
1 Franco belga	12,516
100 Franchi francesi	178,495
1 Franco svizzero acc.	143,285
1 Lira sterlina	1753,687
1 Marco germanico	149,852

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,53 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami e titoli a venticinque posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli a venticinque posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva peraltro la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura, in relazione all'esito del concorso stesso e a eventuali ulteriori esigenze di personale.

Dei posti messi a concorso, tre sono riservati al personale dell'Istituto che abbia una anzianità di servizio non inferiore ai cinque anni alla data stabilita dall'art. 3, primo comma, e che non abbia già superato alla data dell'assunzione il limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, di sesso maschile e goda dei diritti politici;

2) abbia compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 32.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età sono elevati di

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g* ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambi con quelli di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

l) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

5) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze agrarie;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata all'Istituto nazionale per il commercio estero, Roma, via Torino 107, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto stesso Ufficio affari generali entro il 31 gennaio 1957. L'Amministrazione ha peraltro facoltà di prorogare e di riaprire detto termine mediante semplice avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) le generalità;

b) la data e il luogo di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di 32 anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel numero 2) dei precedente art. 2, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel n. 5) del precedente art. 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito, in quale anno e la votazione riportata;

g) di essere di sana e robusta costituzione fisica, come previsto al n. 4) del precedente art. 2, precisando se abbia difetti o imperfezioni e la loro natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare:

1) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) se è residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

3) il proprio domicilio e l'indirizzo la quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso;

4) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero.

L'aspirante preciserà infine:

le due lingue straniere per le quali desidera di sostenere la prova obbligatoria, come dal successivo art. 7;

le eventuali altri lingue, nelle quali intende eventualmente sostenere l'esame facoltativo, secondo quanto previsto dall'articolo citato;

i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti, che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto; pubblicazioni su argomenti di interesse economico commerciale; titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi, ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di concorso.

Il candidato preciserà tutti i necessari elementi di identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda

all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Qualora l'aspirante sia impiegato statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che abbiano dichiarato di essere in possesso di alcuno dei titoli previsti dal precedente art. 3, dovranno trasmetterne la relativa documentazione o produrli materialmente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Entro lo stesso termine, coloro che intendano far valere determinati titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine a pubblici impieghi o che, pur avendo superato l'età di anni 32 abbiano partecipato al concorso in quanto forniti di uno o più requisiti previsti nel numero 2) del precedente art. 2 dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci della prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la categoria e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il certificato mod. 69 in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *e*), rilasciato al nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero Ufficio affari generali entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato;

2) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in base alla quale è stata chiesta l'ammissione al concorso;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzato; se l'aspirante nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

7) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali e prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dalla autorità superiore;

8) copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che vi debbano ancora adempiere.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6), 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma non occorrono legalizzazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti all'impiego sottoponendoli a visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite con giudizio insindacabile dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 7.

Gli esami del concorso consisteranno in prove scritte e orali.

Le prove scritte sono costituite da:

1) prova di politica economica e finanziaria;

2) prova di tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

3) prove di lingue straniere traduzione dall'italiano, in due lingue straniere a scelta del candidato tra inglese, francese e tedesco, di brani contenenti termini di carattare economico commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (gli esami di lingue consisteranno in una breve conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

a) diritto commerciale;

b) diritto internazionale;

c) elementi di diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

d) geografia economica;

e) elementi di merceologia;

f) elementi di statistica;

g) disciplina degli scambi internazionali con particolare riguardo agli accordi commerciali e al regime doganale e valutario vigenti in Italia.

Per ciascuna delle materie suindicate, l'esame verterà sugli argomenti precisati nell'apposito programma predisposto dall'Istituto, che verrà rimesso a coloro che ne faranno richiesta.

Il candidato, oltre che nelle lingue prescelte per le prove obbligatorie, può chiedere di sostenere esame facoltativo, scritto e orale, per un'altra delle lingue già indicate o per lo spagnolo.

Art. 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

Alle prove scritte, saranno concesse quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto ore per gli altri.

Art. 9.

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte verrà data con notificazione individuale e, eventualmente, con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La comunicazione relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno trasmesse direttamente ai concorrenti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna delle prove scritte.

Gli esami obbligatori di lingue scritte e orali, formeranno oggetto di votazione specifica, distinta da quella relativa alle altre materie.

I candidati debbono conseguire la votazione di almeno 6/10 in ciascuna delle prove orali per ottenere il giudizio complessivo di idoneità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, col quale sarà altresì designato il presidente.

I commissari chiamati a giudicare delle prove di lingue obbligatorie e facoltative, nell'ambito del punteggio assegnato alle prove stesse, come precisato dal comma che segue, si costituiranno in commissione aggregata e non interverranno nella valutazione delle altre prove scritte e orali.

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove e in un'unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prova orale e prove di lingue scritte e orali nonchè titoli di valutazione ed esami facoltativi di lingue.

In base al punteggio così attribuito, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, uniformandosi alle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 4 luglio 1934, n. 1776, e successive modificazioni e aggiunte.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'asservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

La graduatoria generale del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto all'impiego o a coprire altri posti, che si rendano successivamente vacanti, salvo aumento del numero dei posti messi a concorso, da parte dell'Amministrazione, come precisato all'art. 1.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei, verranno nominati in ruolo con la qualifica di vice segretario aggiunto e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Coloro che allo scadere del periodo di prova, venissero invece riconosciuti non idonei, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Roma, addì 10 dicembre 1956

M. MAZZANTINI

(6335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e nomina della Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami a sette posti di vice economo in prova nei Convitti nazionali (carriera di concetto, già gruppo B, grado 11°) bandito con decreto Ministeriale 21 aprile 1956.

La prova scritta del concorso a sette posti di vice economo in prova nei Convitti nazionali, sopra indicato, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 10 gennaio 1957 alle ore 8,30.

La Commissione giudicatrice del predetto concorso è composta come segue:

Presidente:

Cutolo dott. Giovanni, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Carruba dott. Antonino, rettore dei Convitti nazionali;

prof. Pier Maria Breccia Fratadocchi, ordinario di ragioneria e tecnica negli Istituti tecnici.

Segretario:

Mautino dott. Franco, consigliere di 2ª classe nel Ministero.

(6386)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.